

CONSORZIO IANUA
STATUTO

Articolo 1 - Costituzione.

Tra l'Università degli Studi di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova, Confindustria Genova, Hitachi Rail STS SpA e Leonardo SpA è costituito un Consorzio volontario con attività esterna ai sensi degli articoli 60 e 61 del Regio Decreto 31 agosto 1933 numero 1592 e degli articoli 2602 e seguenti, 2612 e seguenti del codice civile denominato:

"CONSORZIO IANUA"

in appresso denominato per brevità anche "Consorzio".

Articolo 2 - Sede.

Il Consorzio ha sede legale in Genova, Via Fieschi 6.

Articolo 3 - Finalità del Consorzio.

Il Consorzio intende rafforzare il rapporto dell'Università degli Studi di Genova con il suo territorio, città e regione, considerati risorse strategiche, nel contempo contribuendo alla sua migliore conoscenza su tutto il territorio nazionale.

Le attività del Consorzio sono improntate agli obiettivi di internazionalizzazione, promozione del trasferimento tecnologico per l'innovazione, promozione della crescita dell'imprenditorialità e supporto operativo alle attività di formazione superiore dell'Università degli Studi di Genova.

Le attività del Consorzio non possono comunque essere in contrasto sia con gli scopi istituzionali dell'Università degli Studi di Genova e degli Enti Consorziati sia con gli oggetti sociali delle singole Imprese consorziate.

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Articolo 4 - Oggetto del Consorzio.

Il Consorzio ha il seguente oggetto:

- a) offerta ed erogazione di corsi e programmi di formazione di alto livello executive post-laurea e post-esperienza, in collaborazione e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova, di istituzioni, enti e imprese;
- b) partecipazione all'organizzazione ed alle attività previste dai Master di I e/o II livello organizzati dall'Università degli Studi di Genova (in autonomia o con altre Università o Enti di Ricerca) anche in collaborazione e con il contributo di istituzioni, enti e imprese;
- c) supporto ad iniziative dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Genova, anche in collaborazione con le Scuole di dottorato di ricercadi cui fanno parte;
- d) supporto ad iniziative per borse e premi da parte di soggetti pubblici e privati, su tematiche inerenti le finalità del Consorzio;
- e) promozione culturale tramite organizzazione di eventi scientifico-culturali quali seminari, conferenze e workshop;
- f) supporto ad altre iniziative nell'ambito della formazione a favore di studenti dell'Università degli Studi di Genova;
- g) supporto ai percorsi formativi di eccellenza della Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Genova anche in un'ottica di efficiente inserimento degli studenti nel mondo del lavoro;
- h) sviluppo di progetti di ricerca presso laboratori dei propri consorziati, per consentire esperienze essenziali ai percorsi formativi degli studenti.

Nello svolgimento delle suddette attività, il Consorzio intende:

- sviluppare collaborazioni con altre Università e con centri di ricerca e formazione italiani e stranieri;
- promuovere il carattere internazionale dell'iniziativa, anche coinvolgendo docenti e studiosi stranieri di prestigio nella didattica integrativa e nelle iniziative scientifico-culturali.

Il Consorzio può inoltre compiere ogni atto, contratto od operazione necessari ed opportuni per il raggiungimento della finalità di cui all'articolo 3 (Finalità del Consorzio). Il Consorzio rilascia attestati di merito a compimento dei percorsi formativi di sua diretta e esclusiva competenza.

Per tutto il tempo in cui la Regione Liguria sarà consorziata, il Consorzio non parteciperà alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo qualora finanziate nell'ambito di bandi emessi dalla Regione Liguria stessa, né supporterà le stesse.

Il Consorzio può avvalersi di personale e strutture eventualmente messi a disposizione dai consorziati, previo loro consenso, e comunque sulla base di specifici accordi.

Articolo 5 - Organizzazione del Consorzio - Aree di Attività.

Il Consorzio è organizzato in Aree di Attività, allo scopo di favorire e garantire la fornitura di servizi dedicati sulla base delle esigenze e delle caratteristiche di ciascuna Area.

Ciascun consorziato, all'atto della propria adesione al Consorzio ed in funzione delle caratteristiche peculiari della propria attività e del proprio oggetto sociale, potrà precisare se l'interesse è verso le attività del Consorzio nel suo complesso ovvero quali sono le Aree di Attività di proprio specifico interesse.

Articolo 6 - Fondo Consortile.

Alla data del presente atto l'ammontare del fondo consortile è pari a Euro 49.716,00, suddiviso tra i consorziati in quote di pari importo.

Tale fondo potrà essere incrementato all'atto di adesione di un nuovo consorziato, secondo le modalità espresse nel successivo articolo 7 (Apporti Fondo Consortile e Contributi in conto esercizio).

Possono concorrere all'incremento del fondo consortile anche i conferimenti patrimoniali a tantum a carico di tutti o alcuni consorziati deliberati all'unanimità dall'Assemblea.

Alla data del presente atto la quota iniziale di adesione al Consorzio è fissata nell'importo di Euro 3.302,28. Essa viene determinata nel suddetto ammontare in base al seguente criterio: rivalutazione ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di ingresso del nuovo socio di Euro 2.272,73 (dato del 2003). E' peraltro fatto salvo il disposto del successivo art. 13, comma 3, lettera f), in forza del quale è competenza esclusiva dell'Assemblea determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'apporto al fondo consortile che i nuovi consorziati dovranno versare all'atto della loro ammissione.

Articolo 7 - Apporti Fondo Consortile e Contributi in conto esercizio.

Gli apporti al fondo consortile e i contributi dovuti in conto esercizio all'atto dell'adesione degli Enti o Imprese che intendano partecipare al Consorzio nel corso della sua durata sono determinati nell'importo e corrisposti e/o apportati secondo le modalità ed i termini deliberati dall'Assemblea dei consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo articolo 9 (Nuovi Consorziati).

Gli apporti al Fondo Consortile dovuti dai nuovi consorziati, nonché i

contributi dovuti annualmente dai Consorziati sono stabiliti dall'assemblea dei Consorziati entro i primi due mesi del primo anno del triennio di riferimento, secondo le modalità previste al successivo articolo 13 (Assemblea), che provvederà adeterminare gli importi delle contribuzioni richieste ai Consorziati tra le seguenti categorie:

- apporti al Fondo Consortile, dovuti dai nuovi membri del Consorzio;
- contributi in conto esercizio, finalizzati alla copertura dei costi di funzionamento del Consorzio.

I contributi in conto esercizio eccedenti i costi generali del consorzio, concorrono allo sviluppo delle aree di attività di specifico interesse indicata da ogni consorziato (ai sensi del precedente articolo 5 - Organizzazione del Consorzio - Aree di Attività), ovvero a tutte le aree di attività laddove ciò non sia stato indicato.

L'assunzione della qualifica di consorziato non comporta il sorgere di obblighi di contribuzione ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente articolo. I consorziati hanno comunque facoltà di versare spontaneamente contributi, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, nel quadro delle rispettive norme statutarie e dei loro programmi. Ai sensi dell'articolo 2614 e dell'articolo 2615 del Codice civile, per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Articolo 8 - Finanziamenti ed obblighi.

Le fonti di finanziamento del Consorzio sono:

- a) il fondo consortile;
- b) i contributi dei consorziati, di cui al precedente articolo 7 (Apporti Fondo Consortile e Contributi in conto esercizio), nonché i contributi erogati, a qualsiasi titolo, da soggetti pubblici e privati;
- c) i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività del Consorzio;
- d) erogazioni liberali di terzi, eventualmente finalizzate a obiettivi definiti dal donatore previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) ogni altro contributo di qualsiasi natura, di cui possa usufruire il Consorzio a seguito e per motivo delle attività svolte e dei servizi prestati. I consorziati possono inoltre svolgere, in relazione ai rispettivi settori, attività di sostegno e promozione utili al perseguimento degli scopi del Consorzio. Lo svolgimento di attività che comportino rapporti continuativi tra i Consorziati ed il Consorzio è regolato da specifici accordi che ne determinano l'aspetto operativo, quello economico ed ogni altro aspetto derivante dal rapporto posto in essere, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Nuovi Consorziati.

L'ammissione di nuovi soggetti partecipanti, in grado di fornire esperienze o conoscenze specifiche attinenti agli scopi del Consorzio è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, con le modalità di cui al successivo articolo 13 (Assemblea). L'ammissione di nuovi soggetti partecipanti comporterà in capo agli stessi l'integrale accettazione di tutte le norme di cui

al presente statuto, dell'eventuale Regolamento Organico del Consorzio di cui al successivo articolo 23 (Regolamento del Consorzio) e delle eventuali convenzioni complementari nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 10 - Durata del Consorzio.

Il Consorzio ha durata di anni 10 (dieci) dalla data di costituzione, prorogabile alla scadenza per periodi di uguale durata, su delibera dell'Assemblea a maggioranza qualificata dei tre quarti dei consorziati, dovendosi necessariamente contemplare nella maggioranza suddetta l'Università degli Studi di Genova.

Nel caso in cui la proroga della durata del Consorzio venga deliberata con la suddetta maggioranza il/i consorziato/i dissenziente/i avrà/anno la facoltà, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data in cui la delibera verrà assunta, di recedere dal Consorzio con semplice dichiarazione scritta comunicata a mezzo raccomandata, con effetto dalla data di ricezione, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'ultimo capoverso del successivo articolo 11 (Recesso od esclusione).

Articolo 11 - Recesso, sospensione ed esclusione di un Consorziato.

Ogni consorziato ha facoltà di recedere dal Consorzio liberamente senza penalità, sanzioni, richieste risarcitorie o pretese in genere da parte del Consorzio o dei consorziati con semplice dichiarazione scritta comunicata a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale (esercizio), oppure entro 10 (dieci) giorni dalla variazione in aumento del contributo annuale dovuto dai Consorziati, deliberato dall'Assemblea secondo le modalità del successivo articolo 13 (Assemblea).

Il recesso ha efficacia al termine dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato; nell'ipotesi di recesso a seguito della variazione in aumento del contributo annuale il recesso avrà efficacia immediata, fermo restando quanto stabilito al successivo paragrafo.

Il Consorziato recedente resta obbligato esclusivamente per i contributi in conto esercizio deliberati prima del momento di efficacia del recesso e relativi all'esercizio in corso, nonché per le obbligazioni assunte dal Consorzio per suo conto.

Il mancato versamento per un anno del contributo annuale in conto esercizio di cui al precedente articolo 7 (Apporti Fondo Consortile e Contributi in conto esercizio) è causa di sospensione del Consorziato inadempiente. La sospensione viene stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e resterà efficace fino a quando il Consorziato inadempiente non provvede al versamento di quanto dovuto.

Il Consorziato soggetto a sospensione, continua a far parte del Consorzio, mantiene il diritto di partecipazione all'Assemblea ma non il diritto di voto.

L'inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente statuto e l'inosservanza delle norme di eventuale/i regolamento/i costituiscono causa di esclusione di diritto del Consorziato, salvo il risarcimento dei danni causati dal consorziato inadempiente. Sono inoltre esclusi i Consorziati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- non provvedano a versare i contributi richiesti dagli organi consortili nel rispetto del presente statuto per due anni consecutivi;
- vengano dichiarati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale.

Il Consorziato escluso rimane inoltre responsabile per tutte le

obbligazioni assunte verso il Consorzio e/o verso i terzi che risultino pendenti al momento dell'esclusione.

Le modalità dell'esclusione vengono stabilite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Nei casi di recesso ed esclusione la quota del consorziato receduto o escluso accresce proporzionalmente quella degli altri e non sorge in capo al consorziato recedente o escluso alcun diritto alla restituzione dei contributi e/o apporti versati o apportati a qualsiasi titolo durante la vigenza dello status di consorziato.

Articolo 12 - Organi consortili.

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) i Comitati di Area di Attività;
- e) i Coordinatori ed i Vice Coordinatori dei Comitati di Area di Attività;
- f) il Revisore Unico.

Articolo 13 - Assemblea.

L'Assemblea è composta dai consorziati che abbiano aderito al Consorzio e ne facciano legittimamente parte. I consorziati possono farsi rappresentare nell'assemblea. I consorziati possono nominare un proprio rappresentante in base a delega scritta, da rilasciarsi di volta in volta o da conferirsi anche per più assemblee fino a revoca o a dimissioni. Ogni consorziato può conferire delega scritta ad altro Consorziato in propria rappresentanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due consorziati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. Ogni consorziato ha diritto a un voto.

Oltre a quanto previsto in altre parti del presente Statuto, l'Assemblea:

- a) nomina, nel rispetto dei diritti di designazione specificati al successivo articolo 14 (Consiglio Direttivo), i membri del Consiglio Direttivo;
- b) nomina, nel rispetto dei diritti di designazione specificati nei successivi articolo 15 (Presidente) e articolo 16 (Vice Presidente), il Presidente e il Vice Presidente;
- c) nomina il Revisore Unico ed il relativo supplente, nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 19 (Revisore Unico);
- d) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale del Consorzio;
- e) stabilisce, per ciascun triennio di attività del Consorzio, l'ammontare dei contributi dovuti in conto esercizio da ciascun consorziato. In linea di principio tale ammontare di contributi è uguale per ciascun consorziato; tuttavia l'assemblea potrà stabilire a carico di determinati consorziati un ammontare di contributi maggiore di quello stabilito per gli altri consorziati; in tale ipotesi per la validità e l'efficacia della relativa delibera occorre la presenza ed il voto favorevole del consorziato per il quale è stabilito un ammontare di contributi maggiore di quello stabilito per gli altri consorziati;
- f) delibera l'ammissione di nuovi soggetti consorziati secondo quanto previsto dal precedente articolo 9 (Nuovi Consorziati) e determina, su proposta del Consiglio Direttivo, gli apporti al fondo consortile e i contributi dovuti in conto esercizio che i nuovi consorziati dovranno versare all'atto della loro

ammissione;

g) su proposta del Consiglio Direttivo, delibera la sospensione o l'esclusione dei soggetti consorziati inadempienti secondo quanto previsto dal precedente articolo 11 (Recesso, sospensione ed esclusione di un Consorzio), stabilendo le modalità di tale sospensione o esclusione in funzione della gravità dell'inadempimento e valutato l'interesse del Consorzio;

h) delibera le modifiche dello statuto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14 (Consiglio Direttivo);

i) delibera la proroga della durata del Consorzio, alla sua scadenza;

l) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio provvedendo alla nomina del liquidatore o dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo annuale e, con cadenza triennale, per determinare l'ammontare dei contributi dovuti in conto esercizio da ciascun consorzio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio con avviso spedito per posta o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea può avvenire, con le medesime modalità di convocazione previste nel presente articolo, anche su richiesta di almeno un quinto dei consorziati nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

Le adunanze sono tenute nel luogo, nel giorno ed all'ora indicati nell'avviso di convocazione, e di regola presso la sede del Consorzio ovvero di uno dei Consorziati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Consorziati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per i seguenti casi:

- le deliberazioni di cui al punto e) del presente articolo, per il quale vale quanto precisato al punto e) medesimo;

- le deliberazioni di cui ai punti f) e g) del presente articolo per le quali è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consorziati;

- le deliberazioni di cui ai punti h) e i) per le quali vale quanto indicato nel precedente articolo 10 (Durata);

- le deliberazioni di cui al punto l), per le quali vale quanto indicato nel successivo articolo 24 (Scioglimento e liquidazione).

Articolo 14 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 13 (Assemblea) e così designati:

a) due membri designati dell'Università degli Studi di Genova fra i professori universitari di ruolo;

b) un membro designato di comune accordo dagli enti pubblici consorziati;

c) due membri designati di comune accordo dagli altri consorziati.

I membri nel Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso di tale mandato triennale si rendesse anche solo opportuna la sostituzione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, i componenti così nominati dall'Assemblea - secondo i termini e le modalità di cui al precedente articolo 13 (Assemblea) - restano in carica sino alla data di scadenza già prevista per gli altri membri del Consiglio Direttivo. La cessazione dei membri

del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, essendo ad esso demandato il potere di compiere tutti gli atti che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione dell'oggetto consortile, tranne quelli riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è l'organo centrale del Consorzio che garantisce l'unitarietà di indirizzo strategico, detta le linee-guida delle attività del Consorzio, individua e gestisce le attività trasversali alle Aree di Attività, valuta ed esercita l'attività di controllo sulle attività svolte dai Comitati di Area di Attività.

Il Consiglio Direttivo inoltre garantisce ed è responsabile del corretto utilizzo delle risorse finanziarie e dei contributi provenienti da soggetti o enti pubblici o privati finalizzati allo sviluppo delle attività del Consorzio nel suo complesso.

In particolare, ma non in via esclusiva, il Consiglio Direttivo:

- a) delibera le linee programmatiche didattiche, scientifiche ed amministrative del Consorzio prevedendo le relative coperture di spesa in coerenza con le effettive disponibilità economiche e finanziarie del Consorzio;
- b) predispose il bilancio annuale preventivo, il bilancio consuntivo del Consorzio e redige una relazione di accompagnamento ai documenti contabili;
- c) esercita i compiti ed i poteri specificatamente attribuiti e delegati dall'Assemblea;
- d) approva gli eventuali accordi che comportino rapporti continuativi tra i Consorziati ed il Consorzio;
- e) su proposta del Presidente, nomina il Segretario generale del Consorzio, responsabile della gestione amministrativa del Consorzio, che assume le funzioni ed esercita i compiti previsti nello Statuto e nell'eventuale Regolamento di cui al successivo articolo 23 (Regolamento del Consorzio);
- f) propone, ai sensi del precedente articolo 7 (Apporti Fondo Consortile e Contributi in conto esercizio), l'ammontare del contributo da versare al fondo consortile da parte dei soggetti che intendano aderire al Consorzio successivamente alla sua costituzione, nonché di quello in conto esercizio, con le relative modalità di versamento al fine di favorire ogni opportuna delibera da parte dell'Assemblea dei consorziati;
- g) delibera l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative purché tale adeguamento non richieda alcuna decisione di natura discrezionale, nella quale ipotesi l'adeguamento dello Statuto sarà di esclusiva competenza dell'Assemblea;
- h) nomina i membri dei Comitati di Area di Attività, previa determinazione del numero dei componenti, e Coordinatori e Vice Coordinatori delle Area di Attività nel rispetto dei diritti di designazione stabiliti al successivo articolo 17 (Comitati di Area di Attività) e 18 (Coordinatori e Vice Coordinatori dei Comitati di Area di Attività).

Il Consiglio Direttivo può deliberare impegni di spesa esclusivamente nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio preventivo. Eventuali delibere d'impegno assunte in deroga a tale principio devono contenere l'indicazione delle risorse destinate alla copertura dei maggiori oneri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o quando ne facciano

richiesta almeno due Consiglieri, con un preavviso di sette giorni, ridotto a giorni uno lavorativo in caso di urgenza, sia a mezzo posta, che fax o posta elettronica, presso la sede del Consorzio ovvero di uno dei Consorziati. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno tre dei propri componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare, con delibera che deve essere presa con la maggioranza qualificata di almeno quattro dei suoi componenti, parte dei propri poteri e competenze al Presidente e/o al Vice Presidente, definendo i limiti delle deleghe.

Articolo 15 - Presidente.

Il Presidente del Consorzio viene designato dall'Università degli Studi di Genova, che lo sceglie fra i due membri del Consiglio Direttivo da essa Università designati, e nominato dall'Assemblea nel rispetto di tale diritto di designazione.

Il Presidente partecipa, presiedendole, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne coordina i lavori;
- c) esercita i compiti ed i poteri specificatamente attribuiti e delegati dal Consiglio Direttivo;
- d) sovrintende al funzionamento del Consorzio ed alla sua gestione;
- e) nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, ha facoltà, sentito il Consiglio Direttivo, di delegare il Vice Presidente al compimento di atti specifici, qualora non rientranti nei poteri ad esso già conferiti dal Consiglio Direttivo;
- f) in caso di urgenza, sentito il Vice Presidente, prende ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo, con esclusione di ogni impegno di spesa e/o deroghe al bilancio preventivo, sottoponendolo a quest'ultimo per la ratifica nell'adunanza immediatamente successiva, che dovrà in ogni caso essere convocata al più tardi entro il mese solare immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il mandato del Presidente scade contestualmente alla cessazione del relativo mandato alla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Vice Presidente.

Il Vice Presidente del Consorzio viene designato, previa comunicazione scritta al Presidente, di comune accordo dalle associazioni e dalle imprese che lo scelgono fra i due membri del Consiglio Direttivo da esse designati, e nominato dall'Assemblea nel rispetto di tale diritto di designazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutti i suoi compiti e le sue funzioni così come stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento di cui al successivo articolo 23 (Regolamento del Consorzio).

Il Vice Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il mandato del Vice Presidente scade contestualmente alla cessazione del relativo mandato alla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente può essere delegato al compimento di atti o di categorie di atti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Comitati di Area di Attività.

Il Consiglio Direttivo nomina per ciascuna Area di Attività un Comitato di Area di Attività.

Ciascun Comitato di Area di Attività è composto da un numero dispari di membri compreso fra 3 (tre) e 11 (undici), di cui il 50% dei membri arrotondato all'unità inferiore designato dall'Università degli Studi di Genova ed il 50% dei membri arrotondato all'unità superiore designato dagli altri consorziati che hanno dichiarato il proprio interesse per quell'Area di Attività.

La carica di componente di un Comitato di Area di attività è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo del Consorzio e/o di membro di uno degli altri Comitati di Area di Attività.

I Comitati di Area di Attività hanno la medesima durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

I Comitati di Area di Attività hanno il compito di supportare le attività del Consorzio nell'ambito degli indirizzi strategici e delle linee-guida stabiliti dal Consiglio Direttivo, formulando proposte di temi ed iniziative di formazione e gestendo le relative attività operative e proponendo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Area di Attività dal Consiglio Direttivo.

I Comitati di Area di Attività provvedono, ove ritenuto opportuno e comunque senza aggravio di costi a carico del Consorzio, alla istituzione di Comitati di Esperti ed alla definizione della loro composizione e della loro missione.

Le modalità di funzionamento di ciascun Comitato ed i compiti e le funzioni del Coordinatore e del Vice Coordinatore potranno essere precisati nell'ambito dell'eventuale Regolamento del Consorzio di cui al successivo articolo 23 (Regolamento del Consorzio).

Articolo 18 - Coordinatori e Vice Coordinatori dei Comitati di Area di Attività.

Il Coordinatore di ciascun Comitato di Area di Attività è nominato su designazione dell'Università degli Studi di Genova, che a tale scopo indicherà uno dei membri del Comitato nominati su designazione dell'Università medesima.

Il Vice Coordinatore di ciascun Comitato di Area di Attività è nominato, previa comunicazione scritta al Coordinatore, su designazione degli altri Consorziati a tale scopo indicheranno uno dei membri del Comitato nominati su loro designazione.

Articolo 19 - Revisore Unico.

Il Revisore Unico ed il relativo supplente vengono nominati dall'Assemblea, ai sensi del precedente articolo 13 (Assemblea). Essi devono essere iscritti al Registro dei revisori legali (d.lgs. n. 39/2010) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Revisore Unico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La cessazione del Revisore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Revisore Unico è stato nominato.

Il Revisore Unico:

- a) esercita il controllo sugli atti del Consorzio;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni statutarie;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) redige una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo del Consorzio.

Il Revisore Unico può procedere ad atti di ispezione e controllo nonché

richiedere e prendere visione di tutti i documenti contabili inerenti alla gestione. Il Revisore Unico può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Riunioni in via telematica.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Comitati di Area di Attività si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 21 - Delibere tramite consultazione scritta.

Le decisioni del Consiglio Direttivo e dei Comitati di Area di Attività possono essere adottate mediante consultazione scritta.

Tutti i documenti trasmessi alla sede del consorzio relativi alla formazione della volontà dei membri devono essere conservati agli atti, e le decisioni trascritte nel libro dei verbali.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo o del Coordinatore del Comitato di Area di Attività interessato e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti gli altri membri ed al Revisore Unico, qualora il presente statuto ne preveda la partecipazione alle adunanze collegiali, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni, e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I membri hanno 5 (cinque) giorni lavorativi per trasmettere presso la sede del Consorzio la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso, purché non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi e non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego, o un'astensione espressa. La mancanza di risposta dei membri entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene al Consorzio il consenso del membro occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione di quella determinata decisione. Spetta al Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i membri e al Revisore Unico, qualora il presente statuto ne preveda la partecipazione alle adunanze collegiali, indicando:

- membri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi membri.

Articolo 22 - Bilancio ed esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio comincia dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e termina al trentuno dicembre successivo.

Articolo 23 - Regolamento del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea, per la relativa approvazione,

il Regolamento del Consorzio. Con tale Regolamento, se proposto e approvato, sono ulteriormente disciplinati in dettaglio le attribuzioni ed i compiti dell'ufficio amministrativo del Consorzio, oltre a tutti gli altri aspetti previsti dal presente Statuto ed inerenti al funzionamento del Consorzio stesso.

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione.

Il Consorzio si scioglie di diritto qualora consegua la sua finalità ovvero non sia più in grado di perseguirla, per volontà unanime dell'Assemblea dei consorziati, previa formale approvazione dei rispettivi organi di governo, ovvero in seguito al motivato recesso dell'Università degli Studi di Genova così come consentito al numero 6 dell'articolo 2611 c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori a maggioranza qualificata dei tre quarti dei consorziati, previa formale approvazione dei rispettivi organi di governo; ove si sia verificata la reiterata impossibilità di raggiungere la maggioranza necessaria, il liquidatore (o i liquidatori) è nominato dal Presidente del Tribunale di Genova ad istanza di uno qualunque dei componenti del Consiglio Direttivo o dei consorziati o del Revisore Unico. Entro trenta giorni dalla nomina il liquidatore (o i liquidatori) provvede, previa redazione di apposito inventario, alla restituzione ai singoli Consorziati dei beni mobili ed immobili messi a disposizione del Consorzio dagli stessi. Le attività che residuano al Consorzio, dopo aver pagato le passività e le spese di liquidazione, sono devolute all'Università degli Studi di Genova secondo gli scopi del Consorzio stesso.

Articolo 25 - Destinazione utili.

È tassativamente vietata ogni forma di distribuzione degli utili tra i consorziati; eventuali utili realizzati dal Consorzio non possono essere ripartiti fra i Consorziati, ma devono essere destinati alle attività del Consorzio stesso.

Articolo 26 - Controversie.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra i Consorziati o tra i Consorziate il Consorzio con riferimento al presente statuto, tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Articolo 27 - Personalità giuridica.

Dopo la costituzione dovrà essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio a cura del Presidente così come previsto dall'articolo 61 R.D. 1592/1933.

Articolo 28 - Disposizioni di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia per i Consorzi universitari ed i consorzi volontari con attività esterna.

Genova, li 12 febbraio 2024.

Letto, approvato e sottoscritto.